



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 22/05/2024 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 23587 nell'anno 2022 cui è riunita quella recante n. 14616/2023 vertenti

TRA

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], tutti nella qualità di unici ed esclusivi eredi di [REDACTED], e la sola [REDACTED] in proprio, n.q. di coniuge di [REDACTED] rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Gentile ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Napoli alla via Firenze n.32;

- ricorrenti

E

**INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**, sede territoriale di Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro-tempore della Campania, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Alfredo Limosani, recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545

- resistente

**Oggetto: riconoscimento malattia professionale – rendita ai superstiti**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 e ritualmente notificato a controparte, i ricorrenti hanno esposto:

- di essere eredi di [REDACTED] il quale, dal 2 febbraio 1970 al 31 dicembre 1996, aveva lavorato alle dipendenze dell'ITALSIDER di Napoli- Bagnoli, svolgendo le seguenti mansioni: addetto al centro rimpiazzi fino al 30.4.1970; addetto sili miscela fossile fino al 30.9.1971 (area cokeria); addetto centro rimpiazzi fino al 31.3.1973 (area altoforno) elettricista dall'1.4.1973 (area altoforno e cokeria);  
- in virtù delle mansioni svolte, nell'espletamento dell'attività lavorativa il loro dante causa aveva utilizzato materiali contenenti amianto (mca) per la protezione di apparecchiature e impianti: nastri per copertura fili, cavi e tubazioni, lastre per isolamento termico di apparecchiature e comunque di meccanismi danneggiabili, guarnizioni (porte dei forni), testa semiprodotto lavorati in continuità ecc. Analogamente aveva utilizzato mca per la protezione e l'isolamento dei binari e delle posizioni di lavoro esposte a elevate temperature radianti e di cabine di lavoro e



sosta; schermi e pavimenti che proteggono i colatori secchia e i colatori paniera alla colata continua, schermi per manutenzione e sfiammatura delle siviere, schermatura dei forni;

- in tale contesto, il [REDACTED] aveva lavorato in luoghi soggetti ad inquinamento da amianto secondo descrizione in dettaglio per oltre 25 anni con esposizione a diverse sorgenti di rischio chimico, quali: amianto, oli minerali, utilizzati nelle officine meccaniche per il taglio, la refrigerazione (acque chimiche lubrorefrigeranti) e per la lubrificazione degli organi di trasmissione; solventi, solitamente nafta e miscele di solventi clorurati utilizzati in metallurgia per la sgrassatura, amine aromatiche e IPA Fumi di saldatura, pertanto, operando in presenza di sostanze dannose;

- lo stesso, a seguito dell'esposizione a fattori di rischio presenti nello stabilimento Italsider di Bagnoli, aveva contratto una neoplasia maligna localizzata a livello della faringe;

- il de cuius aveva inviato in data 11.2.2022 regolare denuncia all'INAIL, che in data 12.10.2022 aveva comunicato la reiezione della domanda per insussistenza del nesso causale.

Ciò premesso, hanno concluso chiedendo di: *“accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il [REDACTED] a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presentava un'inabilità permanente complessiva dell'80%; - per l'effetto condannare l'INAIL alla costituzione della rendita nella misura dell'80 % o di quella che risulterà dall'espletanda CTU, con condanna dell'Istituto a corrispondere ai ricorrenti, nella indicata qualità, i ratei di rendita per malattia professionale maturati dalla data della domanda amm.va fino al decesso del [REDACTED] oltre accessori come per legge. “*, spese vinte da distrarsi.

Radicali il contraddittorio, l'Inail ha eccepito l'inammissibilità per carenza probatoria inerente ai criteri concernenti il danno biologico e i relativi codici tabellari al fine di giustificare la pretesa oggetto del ricorso e la prescrizione del diritto all'azione, concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese del giudizio.

Con separato ricorso depositato il 27 luglio 2023, poi riunito al presente [REDACTED], ripetendo la medesima esposizione sull'attività lavorativa e sulla patologia che aveva condotto a morte il coniuge, ha dedotto che a seguito del decesso aveva presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti, stante il nesso eziologico tra il decesso e la malattia professionale e che aveva esaurito invano l'iter amministrativo.

Ha concluso per accertamento della causa diretta tra il decesso del coniuge rispetto alle lavorazioni effettuate presso la SpA ICROT nello stabilimento di Napoli-Bagnoli con condanna dell'INAIL alla corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell'assegno funerario, spese vinte da distrarsi.



L'Inail nel costituirsi ha resistito in giudizio chiedendo in via principale e nel merito, per il rigetto della domanda poiché inammissibile, infondata e non provata, spese vinte

All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta C.T.U. medico-legale in persona del dott. Palatucci

Il sopraggiunto decesso del CTU, che non ancora aveva depositato la relazione in Cancelleria ma solo inviato bozze alle parti, ha impedito, per mancato consenso dell'Inail, l'utilizzabilità della perizia, sia pure in forma di bozza.

Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali in persona del CTU dott. De Filippis, la causa è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza.

La domanda è ammissibile perché la qualità di avente diritto della [REDACTED] quale coniuge è comprovata dall'estratto di matrimonio, mentre quella degli eredi dallo stato di famiglia.

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

La fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38.

Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione



*dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.» (omissis).*

La perizia è immune da vizi logici e giuridici può essere posta a base della decisione e nessuna contestazione è stata sollevata.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata del CTU DE Filippis è risultato che il [REDACTED] era affetto da:

*1) Carcinoma dell'orofaringe ad alto grado di malignità con metastasi linfonodali e polmonari; 2) Cardiopatia ischemica cronica già sottoposto a multiple angioplastiche coronariche.*

In riferimento al rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal [REDACTED] e tale patologia, il CTU evidenzia che: *“La documentata esposizione professionale alle fibre di amianto, subita dal sig. [REDACTED] durante l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento Italsider di Bagnoli e riconosciuta dall'INAIL nel periodo dal 01/07/1971 al 31/12/1987, deve ritenersi come agente causale determinante della insorgenza del carcinoma della faringe, sulla base di quanto riconosciuto sul tema dalla IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) nell'aggiornamento effettuato con la Monografia 100/C del 2012. Pertanto è da respingere il mancato riconoscimento da parte dell'INAIL in data 12/10/2022, nel quale si esclude l'esistenza di un nesso di causalità tra rischio lavorativo cui è stato esposto il paziente e la malattia denunciata.”*

Il CTU ha concluso: *“Il Carcinoma dell'orofaringe ad alto grado di malignità con metastasi linfonodali e polmonari, diagnosticato nel mese di ottobre 2021 ed esordito nel mese di agosto 2021, è etiologicamente connesso all'attività lavorativa descritta nel ricorso introduttivo.*

*.....  
Il danno biologico determinato da tale affezione, sulla base del d.lgs. 38/200 risultava pari all'80% (ottanta%) a far data dalla diagnosi (ottobre 2021), mentre l'ulteriore aggravamento produsse una invalidità pari al 100% (cento%) a far data dal mese di gennaio 2022.”*

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL, si rammenta che, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale.

In relazione al *dies a quo*, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il termine, dal quale decorre la prescrizione del diritto alla rendita professionale, coincide con il momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale.



Nelle varie pronunce, la Corte ha utilizzato diversi parametri per specificare il sopraccitato assunto.

In relazione alla “manifestazione” della malattia, rilevante ai fini dell’individuazione del *dies a quo*, quest’ultima può ritenersi verificata quando sussiste l’oggettiva possibilità che l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità siano conoscibili al soggetto interessato.

*“Per conoscibilità (nozione che differisce dalla conoscenza) deve intendersi la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento che consentivano certamente di collegare la malattia sofferta all’attività lavorativa”* (Cass. civ. sez. lav. 24.01.2020 n. 1661).

In particolare, in una recente pronuncia è stato affermato che il *“dies a quo va ricercato con riferimento al momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l’esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l’esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi precise e concordati* (Cass. civ. sez. lav. dd. 06.02.2018 n. 2842)”.

Nello specifico, è stato affermato dalla Corte che: *“la consapevolezza dell’assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa, salvo che quest’ultimo non abbia avuto conoscenza della malattia con precedenti accertamenti medici”* (Cass. civ. sez. lav. dd. 14.12.2011 n. 26883).

A tal riguardo, in una delle pronunce sopraccitate (cfr. Cass. civ. 1661/2020) era stato ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere non dalla domanda, bensì dalla diagnosi della malattia.

Nel caso in esame, considerato che il nominato CTU ha riconosciuto l’insorgere della malattia professionale a far data dalla diagnosi (ottobre 2021), alla luce della riportata normativa, non è decorso il termine di prescrizione.

In definitiva le risultanze della consulenza tecnica sono chiare nel riconoscere la sussistenza, nel caso clinico esaminato, di una diretta connessione causale tra l’attività lavorativa svolta e il “Carcinoma dell’orofaringe ad alto grado di malignità con metastasi linfonodali e polmonari”.

Va pertanto accolta la domanda per la costituzione della rendita con le seguenti precisazioni.

L’indennizzo erogato sotto forma di rendita mensile è erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (11.2.2022), ossia dal 1° marzo 2022 e sino al decesso e commisurato a invalidità pari al 100% (cento%)

Di conseguenza l’INAIL va condannato a corrispondere i ratei di rendita per malattia professionale maturati dal 1° 3.2022 fino al decesso del ██████ secondo le disposizioni di legge.



Alla somma così determinata andranno aggiunti gli interessi legali dovuti per le differenze maturate sui singoli ratei ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.

Poiché la morte è conseguente ad una malattia professionale la moglie, quale superstite ha diritto alla costituzione della rendita in suo favore nella misura di legge ai sensi dell'art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965 a decorrere dalla data dell'evento (decesso del 15.9.2022), con conseguente condanna dell'Inail al relativo pagamento, oltre interessi legali dal giorno di ogni singola debenza al saldo.

Va, infine, accolta anche la domanda di pagamento dell'assegno funerario di cui all'art. 85, terzo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965, spettante nella misura indicata nella norma a favore del coniuge superstite a prescindere dalla prova delle spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.

Le spese di ctu sono liquidate con separato verbale.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:  
-accoglie la domanda ed accertata la natura professionale della malattia dichiara il diritto degli eredi al pagamento dei ratei della rendita commisurata al 100% di inabilità maturati dal marzo 2022 al 15.9.2022 nella misura di legge maggiorati degli interessi legali maturati dall'insorgenza del diritto al soddisfo;

- dichiara il diritto di [REDACTED] costituzione della rendita ai superstiti nella misura e con la decorrenza di legge oltre interessi legali;

- dichiara il diritto di [REDACTED] all'assegno funerario nella misura di legge;

- condanna l'Inail al pagamento delle prestazioni indicate ai capi che precedono;

- condanna l'Inail al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.400,00 oltre Iva cpa come per legge con attribuzione.

-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'Inail.

Napoli li 22 maggio 2024

Il Giudice  
dott.ssa Alessandra Santulli

